



Ordine Nazionale dei Biologi

Delegazione Regionale della Sicilia

TEL. 0912771019

00135 Palermo - Via Principe di Belmonte 1H

sicilia@onb.it

sicilia@peconb.it

<http://sicilia.ordinebiologi.it>

Palermo, 2 Maggio 2020

Ai Colleghi Biologi Libero Professionisti

Prot. DELREGSIC 41/2020

Oggetto: Consigli per lo svolgimento della professione di biologo libero professionista, in particolare nutrizionista, durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 nel territorio siciliano, in applicazione ed ottemperanza delle raccomandazioni dell'Ordine dei Biologi a livello nazionale ed alla luce del DPCM 26 Aprile 2020 e della ordinanza contingibile e urgente n.18 del 30 Aprile 2020 e n.20 del 1 Maggio 2020 del Presidente della Regione Sicilia

In seguito all'emanazione dell'ordinanza contingibile e urgente n.19 del 1 Maggio 2020, la presente nota sostituisce integralmente la precedente Prot. DELREGSIC n.39/2020. Nel nuovo provvedimento DPCM 26 Aprile 2020 si ribadiscono sostanzialmente le precedenti misure, introducendone di nuove. Le disposizioni del decreto si applicano alla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020. Si precisa che l'attività professionale a livello nazionale del Biologo, relativamente a tutti i codici ATECO di riferimento, non è mai stata sospesa e l'entrata in vigore del DPCM 26/04/2020 non ha determinato per i biologi alcuna variazione. Nei precedenti DPCM si richiamava esplicitamente la possibilità per il paziente di spostarsi per "Visite Mediche Urgenti". Naturalmente la visita nutrizionale non rientra nel codice ATECO 86 e non è naturalmente classificabile quale visita medica, pertanto sebbene la consulenza nutrizionale poteva rientrare tra le "necessità personali", è evidente che comunque nell'eventualità di un controllo il paziente doveva dimostrare la necessità e l'urgenza della consulenza nutrizionale. Il DPCM 26/04/2020 affronta i temi degli spostamenti, possibili all'interno della stessa Regione per esempio per motivi di salute, non specificando più l'urgenza e l'indifferibilità della prestazione professionale. A tal proposito, si rileva che il Presidente della Regione Sicilia con l'ordinanza contingibile e urgente n.18/2020 modificata con la n.20/2020, all'art.14 "Specialistica ambulatoriale ed attività extramurarie" autorizza le prestazioni extramurarie di cui ai codici ateco 74 e 86 ma "limitatamente a prestazioni urgenti ed indifferibili" e obbligando al "rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio e degli obblighi di distanziamento interpersonale". Il codice ATECO 74 per quanto concerne la professione di biologo identifica le seguenti attività professionali: Codice 74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro; Codice 74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca- consulenza ambientale- consulenza tecnica per l'ottenimento dei brevetti industriali- consulenza risparmio energetico. Il codice ATECO 86 per quanto concerne la professione di biologo identifica le seguenti attività professionali: Codice 86.90.12 Laboratori di analisi cliniche; Codice 86.90.13 Laboratori di igiene e profilassi.

Occorre a parere dello scrivente esporre alcune considerazioni: i Biologi Nutrizionisti e nello specifico l'attività professionale sancita dalla legge 24 Maggio 1967 n.396 art. 3 e ss. del d.P.R. 328/2001, seguono come codice ATECO il 72.11.00, quest'ultimo non è menzionato nell'articolo 14 dell'ordinanza regionale, ciò è probabilmente dovuto al fatto che l'attività professionale del Biologo nutrizionista ricadendo in un codice ATECO quale "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie", e non nel codice ATECO 86 "Sanità e Assistenza sociale", non sia stato incluso in sede di redazione dell'ordinanza perché il codice ATECO 72.11.00 non esplicita in modo esclusivo la professione di Biologo Nutrizionista. Ciononostante è opportuno tenere conto che il codice ATECO 72.11.00, quindi Biologo Nutrizionista, rientra tra le attività professionali consentite già a livello nazionale dal DPCM 26 Aprile 2020 all'allegato 3 alle condizioni espresse dall'articolo 1, 3 e all'allegato 4. Inoltre qualora il

Biologo eroghi in studio la prestazione professionale, ritenendo non opportuno l'utilizzo della modalità in remoto, egli è tenuto al rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio e degli obblighi di distanziamento interpersonale, assumendosi di fatto tutte le responsabilità di legge che tale scelta comporta.

Tutti i DPCM pubblicati a partire dal 04 marzo 2020 ad oggi, incoraggiano indistintamente la modalità di lavoro agile, con l'utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento del lavoro in remoto, pertanto permane, sino a nuova e diversa comunicazione da parte dell'Ordine Nazionale dei Biologi, la raccomandazione di privilegiare, ove possibile, la modalità di lavoro in remoto anche per i liberi professionisti. Il DPCM 26 Aprile garantisce quali esigenze lavorative le attività libero professionali dei Biologi, relativamente ai codici ateco 71.20.21; 71.20.10; 72.11.00; 72.19.09; 74.90.21; 74.90.93.

Per tali complessità ed anche per la responsabilità di legge relativamente alla diffusione del contagio, l'Ordine Nazionale dei Biologi, alla luce dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 che interessa tutto il Paese, in linea con gli ultimi interventi governativi e in considerazione dell'assenza di espresse restrizioni all'esercizio dell'attività lavorativa, si è raccomandato di limitare le prestazioni professionali in materia di nutrizione alle sole situazioni ritenute effettivamente necessarie e urgenti, previa valutazione specifica delle singole attività, e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni diramate formalmente dalle autorità competenti per limitare i contagi. Si suggerisce di attenersi, fino a nuove precisazioni regionali, comunque all'ordinanza regionale Sicilia n.18/2020, sebbene il codice ateco 72.11.00 non risulti tra quelli riportati dall'articolo 14, ma trattandosi pur sempre, quella del biologo nutrizionista, di una prestazione sanitaria svolta in uno studio professionale, si consiglia di limitare le prestazioni a quelle urgenti ed indifferibili e sempre osservando il rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio e degli obblighi di distanziamento interpersonale. L'ordinanza 18/2020 ha validità fino al 17 Maggio 2020.

In conclusione, pur con la massima volontà di sostenere i colleghi in questo momento emergenziale, non è possibile delegare ad una nota o documento, le tipologie di pazienti cui il Biologo Nutrizionista può erogare in modalità ordinaria la propria prestazione professionale sanitaria. Il Biologo nutrizionista ha certamente competenza ed esperienza per discernere quali pazienti possono essere valutati in modalità remota e quali invece, soprattutto in funzione delle patologie accertate dal medico, e dell'incidenza della valutazione dei fabbisogni nutrizionali ed energetici sullo stato di salute correlato, necessitano dell'intervento ordinario in studio.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Viene disposto l'obbligo della distanza sociale con l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale. A tal proposito il testo non indica espressamente tipologie di maschere da adoperare bensì raccomanda di "utilizzare protezioni delle vie respiratorie", anche se l'articolo 3 comma 1 punto a obbliga il personale sanitario, tra cui rientra anche il Biologo ai sensi dell' art.1 del D.Lgs n.233/1946, come modificato dall'art.4 della legge n.3 dell' 11/01/2018, ad adottare appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della Salute sulla base delle indicazioni dell'organizzazione mondiale della sanità. Tale obbligo di "usare protezioni delle vie respiratorie" è espressamente citato, vedasi art.3, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, quindi ad esempio in uno studio di un Biologo Nutrizionista, in un Laboratorio di Analisi Cliniche, etc. Tale obbligo vale naturalmente sia per il Biologo che per il paziente. Tale obbligo vale comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Il DPCM prevede che possano essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

GESTIONE IGIENE E SICUREZZA IN UN OTTICA DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS-CoV-2 NEGLI STUDI PROFESSIONALI E AMBIENTI DI LAVORO

I responsabili delle strutture, ossia laboratori di analisi, studi professionali, studi nutrizionali, sono tenuti esplicitamente ai sensi dell'articolo 3 ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della Salute. Nello specifico, l'ISS ha elaborato indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 Versione del 23 marzo 2020. A tal proposito il documento precisa come per pulizie quotidiane/sanificazione si

intende: “il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585: 1993”, precisando inoltre che “Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo”. Il Biologo Nutrizionista o Libero Professionista non è obbligato ad avvalersi di un’azienda di pulizie o collaboratore esterno, ma deve potere dimostrare nell’eventualità di un controllo, che tali processi vengano effettuati anche a sua cura e chiaramente ne è responsabile. A tal proposito non sono consigliati o suggeriti sistemi specifici, il Biologo è libero di scegliere a riguardo valutando sempre con accurata attenzione schede tecniche e di sicurezza di sistemi automatici-semiautomatici e dei prodotti specifici correlati. E’ quindi consigliato conservare sempre le fatture dei prodotti acquistati, predisporre una semplice procedura giornaliera, in sintonia con quanto espresso dal ISS e dal Ministero della Salute nonché a livello legislativo, e documentare mediante un semplice registro anche in formato xls, l’effettuazione della procedura stessa con propria sigla. Si precisa inoltre come evidenziato dalle “Raccomandazioni per la disinfezione di ambienti esterni e superfici stradali per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2” che in considerazione delle informazioni sulla sopravvivenza del virus nell’ambiente, i locali e le aree potenzialmente contaminate con SARS-CoV-2 devono prima del loro riutilizzo, essere puliti con acqua e detersivi e disinfettati con prodotti “disinfettanti” noti per essere efficaci contro i coronavirus (virus provvisti di involucro). I prodotti denominati “Disinfettanti” sono quelli autorizzati, previa valutazione dell’ISS, dal Ministero della Salute e riportano in etichetta il numero di registrazione.

I locali devono essere frequentemente areati.

E’ consigliata un’adeguata dotazione di gel disinfettante per le mani, in un’ottica di utilizzo mirato e se possibile sotto supervisione del professionista al fine di evitare sprechi e soprattutto assicurarsi il corretto lavaggio delle mani con soluzione idroalcolica.

E’ comunque sempre preferibile invitare il paziente a togliersi giacche, riporre borse e altro, riponendole nel corridoio dello studio, quindi eliminare eventuali guanti, detergere le mani con soluzione idroalcolica presente nella sala d’attesa per almeno 30 secondi, successivamente accedere ai servizi igienici e procedere al lavaggio delle mani per almeno 60 secondi seguendo indicazioni grafiche con i vari passaggi, come da protocollo “Previene le infezioni con il corretto lavaggio delle mani” a cura del Ministero della Salute, che può essere affisso in prossimità dei lavabi. Prima di accedere nello studio, nello specifico in sala d’attesa, il professionista può invitare, se condivide tale consiglio, il paziente ad indossare dei calzari monouso. Il paziente all’uscita dalla stanza visite andrà direttamente via se possibile senza passare dalla sala d’attesa, toglierà quindi i calzari conferendoli in un apposito contenitore posto sull’uscio dello studio.

Dopo ogni visita nutrizionale è necessario igienizzare le superfici di maggior contatto (piano del tavolo, maniglie, sedie) con prodotti a base di alcol o di cloro.

A fine giornata di lavoro è inoltre necessaria anche una pulizia dei pavimenti.

SUGGERIMENTI IN MATERIA DI SANIFICAZIONE

A tale riguardo si fa presente che i prodotti che vantano azione “igienizzante” e comunque di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi e batteri, senza l’indicazione della specifica autorizzazione del Ministero della Salute (diversamente dai PMC e Biocidi), non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detersivi, ed in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita. Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, come previsto Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detersivi professionali equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE RELATIVAMENTE AI SEGUENTI CODICI ATECO: Codice 74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro; Codice 74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca- consulenza ambientale- consulenza tecnica per l'ottenimento dei brevetti industriali- consulenza risparmio energetico; Codice 86.90.12 Laboratori di analisi cliniche; Codice 86.90.13 Laboratori di igiene e profilassi.

Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, le quali ricadono nel codice ATECO 86, per esempio la diagnostica di laboratorio accreditata, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semi residenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio educativo, polifunzionale, socio occupazionale, sanitario e sociosanitario sono attive secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Per quanto concerne la Regione Sicilia, l'ordinanza contingibile e urgente n.18 del 30 Aprile 2020 e n.20 del 1 Maggio 2020, recepisce le disposizioni previste dal DPCM del 26 Aprile, e abroga tutte le precedenti ordinanze regionali, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nelle due suddette ordinanze. L'art.14 "Specialistica ambulatoriale ed attività extramurarie "autorizza le prestazioni extramurarie" di cui ai codici ateco 74 e 86 ma "limitatamente a prestazioni urgenti ed indifferibili" e obbligando il professionista "al rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio e degli obblighi di distanziamento interpersonale". Le attività professionali seguiranno il DPCM 26 Aprile 2020 all'allegato 3 alle condizioni espresse dall'articolo 1, 3 e all'allegato 4.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROCEDURE DI IGIENE E SICUREZZA NEI LABORATORI DI ANALISI E NELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI CON ALMENO UN DIPENDENTE.

Indipendentemente dall'esistenza di un obbligo giuridico di possedere e quindi aggiornare il documento di valutazione del rischio (DVR), si precisa infatti che in base al D.Lgs.81/08 (Testo Unico Sicurezza del Lavoro) sono esonerati a redigere il DVR i liberi professionisti senza dipendenti, quali il Biologo Libero Professionista (per esempio Nutrizionista) che non ha nessun dipendente, collaboratore, appare opportuno pianificare le misure di prevenzione a protezione dei lavoratori, definire le procedure di sicurezza e adottare dispositivi di protezione collettiva e individuale. Per quanto concerne le aziende e attività, con almeno un dipendente (es. Laboratori di analisi) l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota del 13 marzo 2020, n. 89, recante "Adempimenti datoriali – valutazione del rischio emergenza coronavirus" ha chiarito che "è consigliabile formalizzare l'azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell'attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari in attuazione delle indicazioni nazionali e regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire una dimostrazione di aver agito al meglio anche al di là dei precetti specifici del D.Lgs. 81/08. Si consiglia anche la visione e ottemperanza dell'allegato 6 del DPCM 26 Aprile 2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali", nonché del rapporto ISS COVID-19 n. 11/2020.

ATTIVITA' PROFESSIONALE DEL BIOLOGO NUTRIZIONISTA

In questa fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 possono ritenersi significative anche altre soluzioni quali il consulto a distanza, mediante video-consulto. La tutela della salute e del benessere del paziente, è priorità assoluta, pur dovendo precisare che nessuna norma ad oggi ha imposto l'interruzione totale della attività professionale. In conclusione si ribadisce la necessità dell'adozione di protocolli di sicurezza anti contagio (strumenti di protezione individuale e operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro).

E' utile confermare al paziente come l'autocertificazione debba contenere le indicazioni chiare e veritiere, non è competenza dell'Ordine nè tantomeno del professionista compilare le autocertificazioni per il paziente o suggerire indicazioni a riguardo, ma del singolo che si assume la responsabilità delle proprie azioni e dichiarazioni. La consulenza nutrizionale per valutazione fabbisogni nutrizionali in paziente sano o con patologie accertate dal medico, rientrerà tra "motivi di salute" o "altri motivi particolari".

Ciò premesso, la prestazione del biologo nutrizionista è sicuramente una prestazione sanitaria, ma le comprovate esigenze dei singoli sulla possibilità di derogare agli obblighi dei decreti che impongono la permanenza nel

domicilio deve essere effettuata in base alle eventuali esigenze legate alla salute.

Come disposto dall'Ordine Nazionale dei Biologi, alla luce dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 che interessa tutto il Paese, in linea con gli ultimi interventi governativi e in considerazione dell'assenza di espresse restrizioni all'esercizio dell'attività lavorativa, si raccomanda di limitare le prestazioni professionali in materia di nutrizione alle sole situazioni ritenute effettivamente necessarie e urgenti, previa valutazione specifica delle singole attività, e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni diramate formalmente dalle autorità competenti per limitare i contagi.

Si precisa che l'attività professionale a livello nazionale non è mai stata sospesa e l'entrata in vigore del DPCM 26/04/2020 non ha determinato per i biologi alcuna variazione.

Tuttavia si raccomanda, di accertarsi diligentemente dell'eventuale vigenza di disposizioni regionali maggiormente restrittive.

Alla luce di quanto sopra, a tutela della categoria dei nutrizionisti e per consentire la continuazione dell'attività professionale il Consiglio dell'Ordine, in deroga alle disposizioni emanate sul tema dal Consiglio e compatibilmente con la natura della prestazione, fintantoché persiste lo stato di emergenza ed in ogni caso fino a nuove disposizioni, consiglia di utilizzare la modalità di attività a distanza, adottando tutte le cautele di carattere tecnico necessarie ad accertare l'identità del cliente e la sua maggiore età (e, in caso di minori, il consenso dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale), nonché gli strumenti necessari a guidarlo nella rilevazione delle misure e/o nell'individuazione delle informazioni necessarie, prediligendo a tal fine l'utilizzo di collegamenti video di idonea qualità e sicurezza.

In particolare, si ribadisce che è necessario attenersi alle disposizioni ministeriali e regionali vigenti ed eventuali aggiornamenti. La cosiddetta Fase 2 determina ancora delle limitazioni di:

- spostamenti all'interno della stessa regione solo per motivi di lavoro, di salute, necessità o per visita ai parenti. Sarà inoltre possibile uscire dai confini regionali territoriali per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.
- distanziamento sociale e utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
- obbligo assoluto di restare a casa e avvertire il proprio medico per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratorie.

BIOLOGO NUTRIZIONISTA: GESTIONE DELLA VISITA

A tal riguardo, per tutti i casi in cui si ritiene necessario e urgente un incontro frontale, si suggerisce di pianificare gli appuntamenti sì da garantire la sicurezza.

Prima dell'appuntamento fissato, gli utenti potranno essere contattati per fornire tutte le informazioni utili per l'effettuazione della prestazione e per la prevenzione del contagio. A tal fine si potrà inviare al cliente o sottoporre telefonicamente idonea informativa, come da modulistica in allegato, in applicazione delle disposizioni vigenti per il contenimento della diffusione del COVID 19.

All'appuntamento, sarà necessario far firmare l'informativa allegata in coerenza a quanto già anticipato e dichiarato.

Sarà comunicato di garantire massima puntualità, e l'impossibilità di introdurre accompagnatori (ad eccezione per i minori e disabili) nonché l'obbligo di presentarsi con mascherina di protezione idonea già indossata.

Al momento dell'accesso in studio, è opportuno che il paziente disinfetti le mani con appositi gel e potranno essere messi a disposizione dei guanti monouso. Eventuali mascherine non idonee saranno sostituite con mascherine chirurgiche in dotazione allo studio, meglio a confezionamento singolo.

Al termine dell'incontro, si provvederà alla sanificazione ed alla areazione dello studio, per consentire l'accesso all'utente successivo.

Il professionista dovrà indossare idonea mascherina e guanti monouso. Per quanto attiene al camice, sarebbe consigliabile un dispositivo idoneo usa e getta, oppure è possibile indossare il camice classico da sanificare però alla fine di ogni incontro con spray disinfettante ad hoc.

La rilevazione di misure antropometriche in bambini e/o adulti, prevede un contatto diretto con il paziente, è evidente come il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro nonché l'utilizzo di protezioni delle vie respiratorie, deve essere sempre applicato durante ogni fase della consulenza, pertanto è preferibile evitare, se non strettamente necessario tali rilevazioni, in particolare plicometria e misurazione delle circonferenze corporee, limitandosi al peso e altezza. Quanto a contatto diretto o indiretto con il paziente andrebbe accuratamente igienizzato con prodotti idonei alla disinfezione, prima e dopo l'utilizzo, seguendo quanto espresso anche dal Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Ciò detto è comunque consigliato fortemente di evitare, almeno fino a nuove comunicazioni di allentamento emergenziale, tali valutazioni antropometriche (Plicometria, BIA, misura delle circonferenze, e ogni altra tipologia eccetto peso e altezza, queste ultime in modo indiretto).

La lettura del peso può essere fornita dallo stesso paziente dopo essersi posizionato sulla bilancia, pertanto si consiglia per ragioni di praticità, almeno momentaneamente, l'utilizzo di una bilancia elettronica digitale. L'altezza può essere riferita dal paziente verificandola con consueta misurazione solo dopo la fine dell'emergenza. Al termine della giornata lavorativa dovrà essere garantita la pulizia, nonché la sanificazione di superfici di contatto quali maniglie, tastiere, schermi, touch screen, mouse ecc. con adeguati detergenti disinfettanti. Dovrà essere inoltre garantita la sanificazione periodica dello studio, secondo le disposizioni vigenti.

BIOLOGO NUTRIZIONISTA: GESTIONE SALA D'ATTESA E SALA VISITE

La sala d'attesa dello studio, potrebbe divenire una sorta di "zona filtro", questa non deve mai ospitare altri pazienti contemporaneamente, diventa pertanto necessario concordare con ciascun paziente un orario di visita adeguato, distanziando gli appuntamenti e, cercando di evitare sovrapposizioni di orario che possano portare a incontri tra i pazienti.

Le mani hanno un ruolo centrale nella diffusione dell'infezione, dotare quindi lo studio di presidi per la disinfezione delle stesse;

Evitare oggetti che possano essere veicolo di contaminazione (riviste, opuscoli ed altro);

Disinfettare accuratamente tutte le zone di possibile contatto indiretto fra pazienti, detergendo con soluzioni a base di alcool o di cloro tutte le superfici, maniglie o bottoni oggetto di contatto;

Prevedere un periodico adeguato ricambio di aria;

E' fondamentale lavarsi le mani di frequente, e sempre tra un paziente e l'altro, con prodotti e modalità efficaci;

Detergere, per ogni nuovo paziente, con soluzioni a base di alcool o di cloro tutte le superfici, maniglie o bottoni oggetto di contatto presenti nella stanza visite;

La copertura delle vie respiratorie è sempre obbligatoria, anche mediante uso dei DPI - dispositivi di protezione individuali – sia per il professionista che per il paziente.

All'ingresso dello studio il Biologo, potrà far firmare al paziente l'informativa circa la normativa finalizzata al contenimento della diffusione del virus COVID-19, preparata dall'Ordine Nazionale dei Biologi e disponibile sul sito onb.it. Si potrebbe anche affiggere, una sintesi grafica del vademecum Iss per riconoscere i sintomi del coronavirus. Il Biologo prima di effettuare la propria consulenza, e anche nei limiti delle proprie competenze professionali, può effettuare informazione ed educazione in materia di comportamenti e corrette prassi utili alla prevenzione del contagio e diffusione del virus SARS-CoV-2.

Nota tecnica: Differenza tra Pulizia, Sanificazione e Disinfezione

E' utile informare i colleghi in merito ad alcune importanti definizioni tecniche stabilite dall'art. 1 del D.M. 274/1997 che nello specifico definisce:

attività di pulizia: quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

attività di disinfezione: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati ed aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

attività di sanificazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo ed il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione ed il rumore.

Procedure di sanificazione

Le superfici a maggior contatto, come i piani di lavoro, le maniglie delle porte e delle finestre, gli interruttori della luce, le tastiere dei computer, i mouse, i tablet, i telefoni cellulari, devono essere oggetto di sanificazione con disinfettanti a base alcolica, con percentuale di alcol (etanolo/etilico) almeno pari al 75% o prodotti a base di cloro (esempio: ipoclorito di sodio, comunemente noto come candeggina o varichina). La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare i virus senza provocare irritazioni all'apparato respiratorio è lo 0,1%. E' consigliabile usare panni monouso. Anche per la disinfezione dei pavimenti usare prodotti a base di cloro attivo allo 0,1%. Prima della detersione di passarli con un panno inumidito con acqua e detergente sgrassante per una prima rimozione dello sporco più superficiale.

Come diluire i prodotti a base di cloro

La comune candeggina, o varichina, in commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro.

E' necessario quindi leggere bene l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta misura. Esempio di diluizione percentuale di 0,1%: se il prodotto contiene cloro al 5%, diluire:

100 ml di prodotto (al 5%) in 4900 ml di acqua oppure

50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 ml di acqua

Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale di cloro attivo che si può utilizzare è più alta: sale allo 0,5%.

Anche in questo caso va letta bene l'etichetta del prodotto prima di diluirlo in acqua per ottenere la giusta proporzione.

Esempio di diluizione percentuale di 0,5%: se il prodotto contiene cloro al 5%, diluire: 500 ml di prodotto (al 5%) in 4500 ml di acqua oppure 100 ml di prodotto /al 5%) in 900 ml di acqua.

Per i servizi igienici usare panni monouso.

In tutti i casi, ricordarsi di eseguire le pulizie indossando guanti, mascherina e occhiali protettivi; evitare schizzi o spruzzi durante la pulizia e arieggiare le stanze e gli ambienti sia durante che dopo l'uso dei prodotti, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti che presentano sull'etichetta simbolo di pericolo.

Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia. Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro.

Registro delle sanificazioni

L'obbligo di tenere un registro delle operazioni di sanificazione è previsto per le attività commerciali e quelle soggette all'applicazione del DVR e più in generale della D.lg 81/08, per cui non dovrebbe riguardare gli studi nutrizionali e professionali.

In ogni caso, fatti salvi ulteriori chiarimenti, è consigliabile tenere traccia, anche con un semplice foglio Excel, delle operazioni compiute.

Protezione individuale

E' assolutamente necessario che i Biologi nei loro studi non abbassino la guardia nei prossimi mesi: quando la tensione si allenterà, le persone perderanno o ridurranno verosimilmente la prudenza fino ad ora dimostrata e sarà quindi necessario per i Biologi rimanere fermi nei comportamenti e nelle procedure di sicurezza e protezione.

Per cui è necessario continuare ad indossare mascherine, occhiali o ancora meglio visiere con schermi lavabili, guanti, camici monouso (ove possibile abiti da non portate a casa e viceversa). Il Biologo potrebbe, non è obbligato a farlo, installare schermi in plexiglass sulle scrivanie da frapporre tra il paziente e il Biologo e tra il Paziente ed eventuale personale di segreteria.

Per maggiori informazioni invito a prendere visione delle notizie che vengono pubblicate sul sito istituzionale onb.it e sicilia.ordinebiologi.it nonché dei documenti ai seguenti link:

<https://www.onb.it/2020/03/10/indicazioni-sullo-svolgimento-dellattivita-di-biologo-fino-al-3-aprile-2020/>

<https://www.onb.it/2020/03/12/coronavirus-decreto-dell11-marzo-2020-prime-osservazioni/>

<https://www.onb.it/2020/03/22/coronavirus-firmato-il-dpcm-stop-attivita-produttive-non-necessarie/>

<https://cdn.onb.it/2020/03/Decreto-DPCM-8-marzo-2020.pdf-1.pdf>

<https://www.onb.it/2020/04/14/decreto-del-presidente-del-consiglio-dellonb-proroga-fino-al-3-maggio-delle-misure-precedenti/>

<https://www.onb.it/2020/04/14/dpcm-del-10-aprile-2020-ulteriori-chiarimenti-sullo-svolgimento-delle-attivita/>

<https://www.onb.it/2020/04/29/raccomandazioni-per-lo-svolgimento-della-professione-di-biologo-durante-lemergenza-sanitaria-da-covid-19-salvo-eventuali-proroghe-del-governo-per-il-distanziamento-sociale/>

La presente nota ha valore esclusivamente informativo, non dispositivo né direttivo, ed è indirizzata unicamente in un'ottica regionale alla luce delle ordinanze contingenti e urgenti disposte.

Dott. Pietro Miraglia

Vice Presidente ONB e Delegato Regionale Sicilia

